

Bruxelles, 9 giugno 2026
(OR. en, de)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0405(COD)**

**9805/26
ADD 1**

**SAN 355
PHARM 96
AGRI 427
AGRILEG 139
ENV 581
CODEC 1037
BIOTECH 65**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2001/18/CE e 2010/53/UE per quanto riguarda l'immissione in commercio di microrganismi geneticamente modificati e il trattamento di organi - Orientamento generale = Dichiarazione dell'Austria

L'Austria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica d'Austria da iscrivere nel processo verbale

Coreper parte prima | 3.6.2026

Punto 2 dell'ordine del giorno Atto legislativo europeo sulle biotecnologie I - Direttiva

L'Austria ringrazia la presidenza cipriota per il testo di compromesso relativo alla direttiva sulle biotecnologie e per la disponibilità al compromesso dimostrata, in particolare nel settore del trapianto di organi. Accogliamo con favore il fatto che si sia tenuto conto dei quadri nazionali e gli sforzi volti a ridurre al minimo gli ostacoli burocratici. Rispetto alla proposta iniziale sono stati conseguiti importanti miglioramenti anche nel settore delle applicazioni mediche dei microrganismi geneticamente modificati (MGM).

Tuttavia, nonostante i notevoli progressi compiuti, l'Austria continua a nutrire gravi preoccupazioni in merito all'immissione sul mercato di MGM e alla loro emissione nell'ambiente.

L'Austria si compiace del fatto che sia prevista ora un'autorizzazione iniziale di dieci anni invece dell'autorizzazione illimitata post-immissione sul mercato degli MGM prevista inizialmente.

Tuttavia, vi è ancora la possibilità che **il monitoraggio dopo la prima immissione sul mercato** non debba più essere obbligatorio **per gli MGM con procedura accelerata**. L'Austria ritiene che, in assenza di un monitoraggio obbligatorio verrebbero meno le basi essenziali di un'autorizzazione illimitata fondata su prove scientifiche. È possibile raccogliere i dati necessari per stabilire l'uso sicuro degli MGM dopo la loro immissione sul mercato solo attraverso un monitoraggio strutturato.

Poiché la decisione sull'obbligo di monitoraggio spetta al singolo Stato membro, l'Austria ritiene che ciò potrebbe portare a **pratiche diverse** negli Stati membri e quindi essere in contrasto con **l'armonizzazione della procedura**.

L'Austria riconosce che la proposta contiene molti miglioramenti. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni menzionate, ci asterremo dalla votazione sull'orientamento generale.